



CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N° 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore 21:30, nella Sala Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati a norma di legge al Signor PRESIDENTE FABIO BERGAMINI ed a tutti i sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	A/P	Cognome e Nome	A/P
BONATI ORNELLA	P	TASSINARI SARA	P
BERGAMINI FABIO	P	TASSI STEFANO	P
PIACENTINI FRANCESCA	A	BARALDINI MAURO	P
ZAMBELLI MICHELE	P	NARDINI GIOVANNI	P
PANCALDI LUCA	A	VERRI MAURO	P
BENEA BRUNELLA	P	POLETTI LIVIO	P
BERGONZINI LORENZA	P	CAMERANI ANNALISA	A
ZANCOGHI VALERIO	P	FARAONI ILARIA	P

Presenti n. 13 Assenti n. 3.

Il Presidente del Consiglio, FABIO BERGAMINI, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ROSA ALLOCCA.

Sono presenti gli scrutatori:
BONATI ORNELLA
TASSI STEFANO
VERRI MAURO

**Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015**

Sono presenti, senza diritto di voto:

- Il Sindaco F.F. Cristina Coletti
- gli Assessori: Vincenzi, Cestari, Saletti e Poltronieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Cestari. Vengono trattati congiuntamente dal n. 2 al n. 7.

PREMESSO che:

- la legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- ai sensi dell'art. 1 commi 675 e 703, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU (art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), alla quale occorre fare riferimento per l'applicazione della TASI la cui base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

- l'art. 1, comma 676, fissa l'aliquota di base della TASI all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

- ai sensi del comma 677 modificato dal comma 679 della Legge 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) il Comune, con delibera di Consiglio Comunale, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

- il comma 678 concernente i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, prevede che l'aliquota massima della TASI non può eccedere il limite dell'1 per mille.

- il comma 681, che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 22-01-2015 Comune di Bondeno

sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante deve versare la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

- il comma 707 e 708, dispongono sulla non applicabilità dell'IMU per le abitazioni principali (ad esclusione di quelle di lusso classificate in A1, A8 e A9) e relative pertinenze limitatamente ad una per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7; sono inoltre escluse da IMU le abitazioni (e pertinenze) assimilate per legge o per regolamento all'abitazione principale; il riferimento a tale norma è indispensabile per individuare ai fini TASI la fattispecie impositiva delle abitazioni principali; le pertinenze come sopra indicate, seguono lo stesso regime tributario dell'abitazione principale.

DATO ATTO, con riferimento al suddetto comma 681, che nei casi di assimilazione all'abitazione definiti per legge o per regolamento, possono esservi condizioni in cui il soggetto titolare di diritto reale sull'abitazione, sia diverso dall'occupante, per cui occorre definire la percentuale d'imposta Tasi a carico di quest'ultimo.

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili adottato con proprio atto n. 41 del 13/05/2014, ed in particolare l'art. 6 comma 2 il quale, in conformità alle disposizioni del comma 682 della legge 147/2013, stabilisce che in sede di approvazione delle aliquote e detrazioni, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTE altresì le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.), fissa al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D. Lgs 360/98 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del dicembre 2014 il suddetto termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2015;

RITENUTO NECESSARIO individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura parziale pari al 75,38% la TASI è diretta, intendendo per costi le spese previste nel bilancio di previsione per l'anno 2015 per le seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Pubblica illuminazione	721.200,68
Viabilità	348.490,83
Funzione settore sportivo e ricreativo	265.273,23
Funzione relativa alla cultura e beni culturali, turismo	434.667,64
Tutela del verde e servizi relativi all'ambiente	193.856,87
Totale spese	1.963.489,25

VISTA la proposta della Giunta Comunale n. 292 del 18/12/2014 di confermare per l'anno 2015, relativamente alla TASI, le medesime aliquote e detrazioni già adottate nel 2014:

- 1) aliquota del 3,3 per mille (trevirgolate per mille) per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'IMU;
- applicazione di una detrazione sull'abitazione e relative pertinenze, così determinata (€ 200 meno RC(abitazione + pertinenze) moltiplicata per il coefficiente 0,1176 (così ricavato $(1,05 \times 160 \times (0,4\% - 0,33\%)) + 5$);
- ulteriore detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purché residente anagraficamente nell'u.i. adibita ad abitazione principale
- 2) aliquota del 2,00 per mille per le abitazioni classificate con categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- 3) aliquota del 2,5 per mille per le aree fabbricabili;
- 4) aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 5) aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

CONSIDERATO:

- che in base alle stime operate sulle basi imponibili, necessarie per soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente di copertura nella misura del 75,38%, pari ad € 1.480.000,00 (gettito previsto dalla TASI) dei suddetti costi, può essere ottenuta attraverso le misure proposte dalla Giunta;

- che anche per l'anno 2015, è consentito dal D.L. 16/2014 incrementare l'aliquota dello 0,8 per mille, **per le abitazioni principali e relative pertinenze, comprese le fattispecie assimilate**; tale incremento è finalizzato a finanziare, le detrazioni relative

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 22-01-2015 Comune di Bondeno

alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 2012 relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- la formula di determinazione della detrazione, oltre alla detrazione per i figli di cui sopra, comporta la distribuzione di maggiori somme conseguente all'applicazione dello 0,8 per mille (pari a € 473.600) e precisamente:
€ 545.000 per detrazione mobile
€ 93.200,00 per detrazione applicabile per figli di età non superiore a 18 anni.

- che dal primo gennaio 2014 l'IMU non si applica:

- o al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9,
- o al possesso di unità immobiliari assimilate con legge o regolamento alle abitazioni principali
- o ai fabbricati rurali strumentali
- o ai fabbricati merce

DATO ATTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI l'importo pari ad € 1.480.000,00;

DATO ATTO che le detrazioni introdotte sono finalizzate ad agevolare i contribuenti possessori di abitazioni principali con rendite più basse e con l'intento di raggiungere l'equivalenza tra ex IMU 2012 al 4,00 per mille detrazioni pari a 200 euro.

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che, nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi di assimilazione per legge o regolamento, la Tasi è dovuta dall'occupante nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per l'abitazione principale. La restante parte è a carico del proprietario;

PRESO ATTO, altresì, che:

- l'art. 13, comma 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014, il Ministero dell'Interno ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L.201/2011;

- il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015;

VISTO l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato allegato;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica N. 16,
- Presenti n. 13
- Votanti n. 13
- Astenuti ---
- Voti a favore n. 9
- Voti contrari n. 4 – Nardini, Verri, Poletti e Faraoni - PD

DELIBERA

Per tutte le considerazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente richiamate:

1) di dare atto che la previsione attuale relativa alla TASI, inserita nel Capitolo 45 del bilancio 2015 è pari ad € 1.480.000,00.

2) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- a) Aliquota del 3,3 per mille (trevirgolate per mille) per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'IMU;
- b) Aliquota del 2,00 per mille per le abitazioni principali classificate con categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- c) Aliquota del 2,5 per mille per le aree fabbricabili;
- d) Aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati (fabbricati merce);
- e) aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

4) di precisare che per le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento, l'occupante se diverso dal titolare del diritto reale, dovrà corrispondere il 30%, mentre, il titolare del diritto reale, il 70%.

5) di adottare le seguenti detrazioni per l'abitazione principale e per le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento, esclusivamente elencate al punto 2) lettera a) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:

- una detrazione modulata da applicare alle fattispecie di cui al precedente punto 2) lettera a) la cui misura si ricava utilizzando la seguente formula:
$$\text{€ } 200 - (\text{Rendita Catastale di abitazione} + \text{pertinenze} \times 0,1176) + 5;$$
- la detrazione di cui al punto precedente non trova applicazione per gli immobili con Rendita Catastale superiore ad € 1.710,00;
- una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiore detrazione si applica anche ai casi di occupante diverso dal titolare del diritto reale nella misura del 30%.

6) di stabilire che, nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi di assimilazione previsti per legge o regolamento, la Tasi è dovuta dall'occupante nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura del 30% spetta la detrazione per l'abitazione principale. La restante parte è a carico del proprietario senza applicazione di detrazione.

7) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

8) di pubblicare la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in materia

INDI

Con successiva votazione palese, stante l'urgenza con n. 13 consiglieri presenti e votanti, n. 9 voti a favore e n. 4 voti contrari – Nardini, Verri, Poletti e Faraoni - PD.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015**

CIG:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 05-01-2015

Il Dirigente
F.to Cavallini Sabrina

Letto, confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE
F.to FABIO BERGAMINI

II SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSA ALLOCCA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del Comune il 30-01-2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-01-2015 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

II SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSA ALLOCCA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questo Comune dal 30-01-2015 al 14-02-2015 al n. 168.

Dalla residenza comunale, lì 16-02-2015

**F.to Il Responsabile del Servizio
Incaricato**

Attestato di conformità

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo Comune

Bondeno, lì _____

Il funzionario Comunale Incaricato